

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 113 del 12/12/2006 - rif. PREC33/06**

Deliberazione n. 113 del 12/12/2006 - rif. PREC33/06 d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.3

Alle categorie a qualificazione obbligatoria non comprese nell'elenco delle categorie altamente specializzate (quale la OS12 a seguito della modifica all'allegato al d.P.R. 34/2000 "Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie" introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. h) del d.P.R. 93/2004) - qualora siano indicate nel bando di gara come categorie scorporabili - non si applica lo speciale divieto di subappalto di cui all'articolo 13, comma 7 della legge 109/1994 e s.m., ma la disposizione che ne permette l'esecuzione da parte dell'aggiudicatario, soltanto se in possesso della relativa qualificazione (determinazione n. 25/2001). Qualora il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, in alternativa, non abbia indicato nell'offerta l'intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante deve procedere alla sua esclusione dalla gara in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso, qualora aggiudicatario, non potrebbe né eseguire direttamente le lavorazioni né essere autorizzato a subappaltarle.